

Emanato con D.R. 319 del 17/03/2020 Modificato con D.R. n. 132 del 21/12/2020 Modificato con D.R. n. 21 del 17/01/2022 Modificato con D.R. 1704 del 6.12.2022

Regolamento disciplinante le riunioni degli organi collegiali con modalità telematica

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli organi collegiali di Ateneo, comprese le commissioni di concorso.

Art. 2 – Definizione

- 1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
- 2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché si adottino accorgimenti tecnici che garantiscono la segretezza della seduta.

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

- 1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la identificazione degli intervenuti,
 - la reciproca, biunivoca percezione telematica tra tutti i membri,
 - la possibilità di partecipare in tempo reale e su un piano di perfetta parità al dibattito,
 - la simultaneità nella espressione dei voti.

Art. 4 – Problemi tecnici di connessione

- 1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.
- 2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dallo Statuto o dal relativo Regolamento di funzionamento.
- 3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i non più collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

Art. 5 – Limitazioni



1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza, fatto salvo che a maggioranza semplice i componenti dell'organo richiedano la discussione collegiale in presenza.

Art. 6 – Convocazione

- 1. Il Presidente dell'organo stabilisce la modalità telematica di riunione con l'atto di convocazione dell'organo collegiale. La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dell'organo.
- 2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'eventuale sede, degli argomenti all'ordine del giorno, della modalità di riunione interamente telematica o mista e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

Art. 7 – Svolgimento delle sedute

- 1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
- 2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
- 3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Art. 8 – Verbale di seduta

- 1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate. La presenza di chi è collegato telematicamente è attestata a verbale dal segretario senza necessità di adesione da parte dell'interessato. L'interessato può richiedere che sia messa a verbale l'uscita anticipata dalla riunione telematica. Ogni membro può chiedere durante la riunione la verifica del numero legale;
 - l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri:
 - i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta;
 - il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
- 2. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e trasmesso all'ufficio competente. Per le commissioni di concorso il verbale è firmato da, o deve contenere le dichiarazioni di adesione di, tutti i componenti. La trasmissione e l'acquisizione delle firme possono avvenire anche in forma elettronica (firma digitale o scansione della firma autografa accompagnata da documento di identità).
- 3. Le riunioni di organi collegiali possono essere convocate dal presidente in forma totalmente a distanza dandone comunicazione al responsabile della struttura organizzativa responsabile del procedimento o comunque alla struttura di appartenenza dell'organo collegiale medesimo. Il verbale della seduta è



firmato e trasmesso dal segretario alla struttura amministrativa di riferimento, avendo previamente acquisito la sottoscrizione del presidente La modalità di partecipazione mista può essere disposta su decisione del presidente dell'organo collegiale nell'atto di convocazione

Art. 9– Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo *on line* di Ateneo.